

## Focus

# Niente incentivi ai tecnici senza regolamento

Di Arturo Bianco

Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, devono approvare un regolamento per la disciplina della incentivazione ai propri dipendenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche; tale regolamento deve essere aggiornato ai principi dettati dal d.l. n. 90/2014.

In assenza di tale regolamento non si possono erogare incentivi riferiti alle attività svolte a partire dal mese di agosto del 2014, cioè a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 90.

Ricordiamo che questo provvedimento ha radicalmente modificato le regole precedentemente in vigore, vietando tra l'altro la erogazione del beneficio ai dirigenti, per la progettazione di strumenti urbanistici e per le manutenzioni.

Si attende il pronunciamento della sezione autonomie della Corte dei conti sulla possibilità di erogare i compensi alle altre figure professionali in caso di progettazione effettuata all'esterno.

### La contrattazione decentrata

Il legislatore, in omaggio ai principi di carattere generale sulla contrattualizzazione di tutti gli aspetti relativi al trattamento economico, ha previsto l'intervento della contrattazione decentrata, oltre alla regolamentazione.

Le scelte che devono essere effettuate nel contratto decentrato sono le seguenti 2:

- ripartizione del compenso tra le figure professionali;
- introduzione di forme di eventuale correlazione tra questi compensi ed il salario accessorio collegato alle performance, cioè la indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa e la produttività per il restante personale;

### Il regolamento

La amministrazioni si devono dare un regolamento in cui disciplinare la ripartizione dei compensi: la competenza alla adozione di tale regolamento appartiene alla giunta, in quanto la materia è ascrivibile alla organizzazione interna.

I suoi punti fermi sono così riassunti dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 17

del 20 gennaio, che riprende le indicazioni del parere della analoga sezione della Lombardia, parere n. 247/2014:

- *" erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione di un'opera o un lavoro";*

---

*Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, devono approvare un regolamento per la disciplina della incentivazione ai propri dipendenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche; tale regolamento deve essere aggiornato ai principi dettati dal d.l. n. 90/2014.*

---

- *" puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza";*
- *" devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione";*
- *" devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell'accertamento di esecuzione dell'opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti".*

### L'erogazione dei compensi

Utili indicazioni sulla erogazione di questi compensi sono dettati dal citato parere. In primo luogo, sulla tempistica dell'erogazione, con particolare riferimento alla

possibilità di disporre l'erogazione prima della completa realizzazione dell'opera, sono offerti dal citato parere.

Ci viene testualmente detto che: *" la corretta applicazione delle predette disposizioni legislative e di quelle regolamentari, che a queste ultime devono conformarsi, non potrà che avvenire, distinguendo tra le varie figure che partecipano alla ripartizione del fondo (il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori), al termine di ciascuna fase di realizzazione dell'opera in relazione alle singole prestazioni effettuate dai dipendenti, sino alla completa realizzazione dell'opera, poiché solo in base alle risultanze finali delle singole prestazioni l'Amministrazione sarà nelle condizioni di valutare le specifiche attività svolte dai dipendenti. Nel rispetto dei suddetti principi deve ritenersi rimessa all'autonomia regolamentare dell'amministrazione la previsione dei criteri e delle modalità richiamati dalla legge, anche mediante un ponderato sistema di acconti proporzionali, per garantire comunque all'ente la possibilità di ridurre le risorse finanziarie erogabili a fronte di incrementi dei tempi o dei costi inizialmente previsti".*

Il parere ribadisce infine la possibilità, negata da altre sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e su cui si attende la pronuncia della sezione autonomie, di corrispondere compensi, purché la scelta sia *" conforme ai criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza"*. Fermo restando che la scelta di affidare parte della progettazione all'esterno deve comunque tenere conto della esigenza di garantire *" continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione e dell'effettiva convenienza economica per l'ente"*.

### Le regioni a statuto speciale

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna n. 11 del 30 gennaio ritiene che *" la disciplina dell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 – nei suoi tratti differenziali e di novità rispetto alle previsioni regionali – non possa che prevalere rispetto alla disciplina regionale dell'art.12 della l.r. 5/2007 e debba dunque trovare diretta applicazione anche per*

**[Focus]**

la Regione Sardegna e per le amministrazioni locali della regione". Tale indicazione si deve intendere estesa, in virtù dei principi affermati dal parere, a tutte regioni a statuto speciale.

Sulla base dei "principi regolanti la successione delle leggi del tempo nei suoi rapporti con il criterio della competenza normativa, deve ritenersi implicitamente abrogata – o nei singoli profili di difformità

o nella sua interezza, a seconda dell'interpretazione prescelta – per contrasto con la fonte statale sopravvenuta, dotata di competenza esclusiva ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, nella materia dell'ordinamento civile (cui deve essere ascritta la disciplina dei compensi incentivanti per la progettazione) (...) opera infatti in favore della normativa statale un mecca-

nismo di rapporto tra fonti del diritto che combina il criterio cronologico con quello della competenza".

Le indicazioni della giurisprudenza costituzionale "hanno ricondotto le disposizioni normative sulle retribuzioni incentivanti alla materia dell'ordinamento civile, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione".

**[www.lagazzettadeglientilocali.it](http://www.lagazzettadeglientilocali.it)**

Entra anche tu nella nuova comunità virtuale dedicata al mondo delle autonomie locali